



# Associazione Svizzera Inquilini Sezione della Svizzera italiana

Via Bernardino Stazio 2, CH 6900 Massagno - Tel. 091 966 25 02  
- Fax 091 967 51 45 segretariato@asi-infoalloggio.ch

## Adesione in caso di abitazione

1. Ufficio regionale di competenza:  Balerna  Massagno  Locarno  Bellinzona

### 2. Dati personali

Cognome e nome:

Via:

NAP:

Comune:

Telefono:

Cellulare:

Data d'adesione:

Email:

### 3. Modalità di adesione

Adesione mediante/a carico di (✓ = scelta selezionata):

il pagamento di fr. 120.- valido quale iscrizione per l'anno 2026 con l'impegno a rinnovare l'iscrizione per due anni successivi. Il rinnovo costa fr. 70.- all'anno;

il pagamento di fr. 225.- valido quale iscrizione per l'anno 2026 e i due anni successivi.

Tessera VPOD n°

UNIA Tessera n°

Ass. giuridica:

Valida per l'anno:

Nel caso in cui uno di questi punti non fosse stato completato si ritiene che l'associato intendesse impegnarsi per un periodo di tre anni mediante il versamento annuale degli importi di cui sopra.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aderire all'Associazione Svizzera Inquilini Sezione della Svizzera Italiana. L'adesione implica l'accettazione delle disposizioni statutarie e dei regolamenti interni. Il presente documento ha valore di riconoscimento di debito per gli impegni sopra indicati.

In particolare l'Associazione Svizzera Inquilini, nell'ambito della sua attività di consulenza giuridica, si fa carico dell'esame di una problematica connessa con il diritto della locazione, solo dopo l'avvenuto colloquio con un/una consulente presso i nostri uffici. **Non verrà presa in considerazione nessuna documentazione inviata per posta, fax, posta elettronica o consegnata a mano, prima del colloquio in ufficio.**

La quota sociale deve essere versata sull'**IBAN CH28 0900 0000 6900 9721 8**  
intestato a **Associazione Svizzera Inquilini, Via Bernardino Stazio 2 - 6900 Massagno**  
con l'indicazione nella causale di versamento della voce **NUOVO SOCIO**.

Mi iscrivo alla newsletter

Luogo e data:

Firma dell'aderente: .....

**Il formulario deve essere ritornato interamente compilato e firmato, per posta o per fax o per e-mail, al segretariato generale dell'Associazione Svizzera Inquilini (vedi indirizzo sull'intestazione).**

Firma del/la responsabile ASI: .....

## **ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SULL'ADESIONE DELLE SOCIE E SULLE PRESTAZIONI FORNITE**

*(N.b: il presente documento è interamente declinato al femminile ma da intendersi per ogni genere.)*

### **A. ADESIONE**

L'adesione si effettua firmando e ritornando il modulo debitamente compilato e pagando la quota sociale di adesione secondo la tariffa scelta.

Il pagamento della quota sociale dà diritto alle prestazioni per l'anno civile in corso. L'adesione si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta comunicata entro il 31 ottobre per il 31 dicembre dell'anno in corso.

Alle nuove socie viene richiesto l'impegno di aderire per almeno tre anni, oppure il pagamento della quota triennale.

Alle nuove socie che nei primi tre mesi dall'adesione chiedono prestazioni oltre alla semplice consulenza, può essere richiesto sin da subito il pagamento della quota triennale.

La quota annuale e quella triennale sono stabilite dall'Assemblea generale.

### **B. ESCLUSIONI**

La richiesta di esclusione di una socia deve essere presentata per iscritto al Comitato da parte di almeno una consulente e deve essere motivata.

Il Comitato valuta detta richiesta, permettendo all'associata di essere sentita e di far valere le proprie ragioni.

Se dopo l'audizione della socia permangono seri e giustificati motivi che permettano di affermare che essa agisca contro gli scopi dell'associazione, ne danneggia il buon nome, quello delle persone chiamate a dirigerla o a rappresentarla, il Comitato ne pronuncia l'esclusione.

### **C. PRESTAZIONI**

**Ogni socia ha di principio diritto:**

- a.** alle consulenze necessarie mediante colloquio su appuntamento,
- b.** alle consulenze telefoniche necessarie al disbrigo delle pratiche in corso,
- c.** alla redazione delle lettere necessarie,
- d.** alle consulenze telefoniche su aspetti di carattere generale,
- e.** all'abbonamento a "INQUILINI UNITI".

**Ogni socia ha pure di principio diritto, previo pagamento di un ulteriore contributo (come da tariffario):**

- 1.** all'assistenza e al patrocinio presso le autorità di conciliazione e giudiziarie,
- 2.** alla redazione delle istanze per gli uffici di conciliazione, delle petizioni e ulteriori atti per le preture e/o accordi extra giudiziali.

La socia che fosse a beneficio di un'assicurazione di protezione giuridica è tenuta ad informare la consulente e avvisare la sua assicurazione a tale riguardo; in tal caso l'associata è esentata dal pagamento del sopraccitato contributo; i costi per la procedura verranno fatturati all'assicurazione secondo il tariffario in uso.

Gli appuntamenti e le consulenze telefoniche avvengono presso l'ufficio regionale di riferimento per competenza territoriale nei tempi e modi decisi dalle consulenti.

La socia non ha diritto alla scelta della consulente.

**Le consulenti possono rifiutare l'assistenza e il patrocinio nella vertenza che la oppone al locatore se:**

- a.** la socia ha manifestamente torto;
- b.** la socia chiede di essere rappresentata in una vertenza che (anche indirettamente) si oppone ad una altra inquilina;
- c.** la socia intende condurre la vertenza secondo modalità non condivise dalla consulente;
- d.** la socia sottopone in consulenza una pratica particolarmente complessa nei primi tre mesi di adesione all'associazione;
- e.** la socia chiede una prestazione all'ultimo momento quando, in considerazione della complessità del caso, non vi è più un margine di tempo ragionevole per farvi fronte;
- f.** la socia non si comporta in modo civile nei confronti della consulente e/o di altre dipendenti dell'associazione.

La consulente ha la facoltà di limitare la prestazione, qualora ciò sia possibile, anziché rifiutarla.

Se sono pendenti più vertenze tra la socia e il locatore, la limitazione e/o il rifiuto delle prestazioni sono limitati alla vertenza in cui si verificano le condizioni di cui sopra.

Approvato dal Comitato il 9 settembre 2025 – in vigore dall'01. gennaio 2026.